

Palermo, lì 12 novembre 2020

Prot. n. 128/reg./2020

Alle scuole aderenti alle  
FISM di Sicilia

Ai presidenti provinciali  
delle FISM di Sicilia

**Oggetto: Tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro. Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18- Art. 42 comma 2, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.**

Carissimi,

questa FISM di Sicilia, con la presente nota, intende fornire specifici chiarimenti in merito ad alcune problematiche in relazione alla tutela infortunistica dei lavoratori negli eventi di contagio.

L'art. 42, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Cura Italia), ha chiarito anzitutto che **l'infezione da SARS-COV-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro.**

A tal proposito è intervenuta anche l'INAIL con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che ha ribadito che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione in occasione di lavoro. L'INAIL, inoltre, specifica che l'indennità per inabilità temporanea assoluta, con la conseguente astensione dal lavoro, copre anche il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario, a condizione che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa.

**Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine del contagio non ha alcuna correlazione con la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, che è ipotizzabile solo in caso di mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida ministeriali e regionali per il contenimento del contagio.**

Si ricorda, pertanto, che il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare e rispettare i protocolli di sicurezza, di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con la predisposizione dell'appendice Covid-19 e la nomina del Medico Competente.

Di fronte al mancato adempimento degli obblighi sopra citati, l'INAIL può richiedere la rivalsa dell'indennità sul datore di lavoro, come già emerso in diversi casi sottoposti alla valutazione dell'Istituto.

Degli obblighi e delle procedure derivanti dai protocolli e dalle linee guida per la scuola, il Referente COVID e il personale scolastico dovrebbero essere stati già informati e formati. A tal proposito si ricorda che FISM ha organizzato nel mese di settembre un piano formativo specifico.

La FISM di Sicilia, nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, informa che la Cooperativa Centro Servizi FISM Sicilia, tra i servizi offerti, prevede anche la consulenza sull'aggiornamento specifico della Valutazione dei Rischi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, come anche la nomina del Medico Competente.

Per informazioni sul servizio offerto dal Centro Servizi FISM Sicilia è possibile contattare gli uffici al n. 091.7930010.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente FISM Sicilia  
Dario Cangialosi

